

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOGNI, ROSSI DORIA, LOMBARDI, AVEZZANO COMES, BENEDETTI, BONATTI, BONAZZI, BRUGGER, CROLLALANZA, CUCCU, DEL PACE, MADERCHI, PERRI, PICCOLO, POERIO, SAMMARTINO, TANGA, TANSINI e VOLGGER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1971

Nuova autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere per la sistemazione e la difesa del suolo

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione attuale degli interventi dello Stato nel settore della difesa del suolo è caratterizzata da:

una normativa in generale antiquata e, per quanto attiene al coordinamento, provvisoria. Le nuove norme di coordinamento, previste dagli articoli 11 e 12 della legge 27 luglio 1967, n. 632, sono rimaste senza pratica applicazione, per non avere il Governo emanato le norme delegate, di cui al citato articolo 12;

la cessazione dei finanziamenti, dovuti a leggi speciali (limitato rilievo hanno i mezzi ordinari di bilancio), con conseguente mancato avvio di nuove opere ed interruzione dei lavori intrapresi.

Alla carenza legislativa si dovrebbe provvedere — è sperabile, in un tempo non eccessivamente lungo — con una legge organica, che tenga conto sia dei risultati dei lavori della Commissione interministeriale per la sistemazione idraulica e la difesa del

suolo presieduta dal professor De Marchi, sia delle conclusioni dell'indagine conoscitiva promossa dal Senato della Repubblica.

Circa le deficienze finanziarie va osservato che:

a) il piano orientativo, di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è venuto meno, per quanto concerne soprattutto la continuità degli stanziamenti;

b) sul piano dell'organizzazione degli interventi si è fatto ancora poco: ad esempio al coordinamento dei progetti (interessanti più di un Ministero) non ha corrisposto il conseguente coordinamento dei finanziamenti;

c) nonostante il grado di priorità proprio della difesa del suolo (sottolineato anche dal Piano quinquennale 1966-70) e malgrado i ripetuti inviti rivoltigli, il Governo non ha provveduto tempestivamente al rifinanziamento della legge 27 luglio 1967, numero 632, pur essendo noto che la natura delle opere per la difesa del suolo non con-

sente che queste siano lasciate incompiute e prive della necessaria manutenzione;

d) in particolare, con il 31 dicembre 1968 è cessato l'intervento finanziario previsto dalla citata legge n. 632. Se è vero che i tempi amministrativi e tecnici hanno consentito la esecuzione di lavori dopo tale data, non si può dimenticare che la ripresa dei lavori — a seguito di una nuova legge finanziaria — sarà comunque ritardata, impedendosi così la saldatura tra gli interventi già attuati a quelli che si intende effettuare.

Stando così le cose, le Commissioni 7^a e 8^a del Senato hanno ritenuto di assumere, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo che stanno da tempo conducendo, l'iniziativa di un provvedimento che consentisse al più presto la ripresa dei finanziamenti, in attesa che una legge organica regoli, come si è detto, tutta la materia.

Tale provvedimento, che viene ora sottoposto al vostro esame, è frutto di uno schema predisposto sulla falsariga di un progetto ministeriale che non pervenne all'esame del Consiglio dei ministri, coordinato da un Comitato ristretto sulla base delle indicazioni fornite dalle Commissioni riunite lavori pubblici ed agricoltura.

Esso ripete sostanzialmente le norme della legge 27 luglio 1967, n. 632, discostandosi da questa soltanto per quanto attiene alla misura degli stanziamenti, all'aggiornamento istituzionale (determinato dall'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), ed alla correzione od integrazione di alcune norme suggerite dall'esperienza derivante dall'applicazione della legge n. 632: si è comunque inteso evitare, sotto il profilo istituzionale ed organizzativo, di pregiudicare soluzioni che si vanno delineando a seguito degli studi già compiuti o in via di conclusione.

* * *

Il disegno di legge è impostato secondo lo schema seguente:

formazione ed approvazione dei programmi (articolo 1);

interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Capo I — articoli dal 2 al 5);

interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Capo II — articoli 6 e 7);

disposizioni finali (Capo III — articoli dall'8 al 15).

L'articolo 1 riguarda, come si è visto, la formazione e l'approvazione dei programmi.

L'obiettivo che sta alla base di questa norma è il coordinamento delle competenze per materia (Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste) e per territorio, tenuta presente la circostanza dell'entrata in funzione delle Regioni a statuto ordinario accanto a quelle a statuto speciale.

In particolare, si stabilisce che i programmi sono:

a) predisposti dagli organi decentrati dei due Ministeri sopra ricordati;

b) ed approvati con decreto interministeriale (lavori pubblici ed agricoltura e foreste), d'intesa con le Regioni interessate.

Poichè l'attuale organizzazione del Ministero dei lavori pubblici, di cui sono note le carenze di personale tecnico, non prevede adeguati quadri di esperti geologi, si fa espresso richiamo alla consulenza del servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto attiene agli interventi di competenza del Ministero dei lavori pubblici si stabilisce all'articolo 2 l'autorizzazione di spesa di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. Circa l'ampiezza degli interventi, che sostanzialmente fanno riferimento alle opere idrauliche, si propone di contemplare nell'autorizzazione di spesa anche le opere da classificare, e ciò per consentire l'attuazione dei programmi organici, nonchè i serbatoi e le vasche di espansione, in quanto è dubbia — secondo la vigente normativa — la loro ammissibilità ai finanziamenti per opere idrauliche.

Quanto viene disposto dall'articolo 3 si riferisce al momento dell'approvazione dei

progetti, per la quale si propone un effettivo decentramento (salvo il caso dei serbatoi, per i quali esiste presso il Ministero dei lavori pubblici un apposito ufficio). Ai fini della speditezza delle procedure non si ritiene opportuno impegnare gli organi e gli uffici centrali del Ministero dei lavori pubblici, salvo per quanto attiene, per ragioni di coordinamento, a progetti che interessano più Regioni che non rientrino nella competenza dei due Magistrati esistenti (per il Po e alle acque).

Per mobilitare tutti gli enti che sono in grado di eseguire opere in difesa del suolo, e quindi permettere una più rapida attuazione dei programmi, l'articolo 4 prevede la facoltà di ricorrere alla concessione delle opere (non è una novità nel settore che stiamo trattando) nei confronti delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici che, a giudizio degli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, dimostrino di essere idonei.

Nello stesso articolo sono indicati sia i controlli sull'attività dei concessionari (vigilanza sugli appalti e sulla esecuzione delle opere, collaudi, eccetera) che la corresponsione di somme riguardanti la progettazione e la direzione dei lavori, la sorveglianza, la contabilità e il collaudo.

Ed infine, sempre nello stesso articolo 4, si è fatto un espresso richiamo alle Regioni a statuto speciale, confermando che nulla è innovato circa la competenza delle stesse, in dipendenza dei loro particolari statuti.

Con l'articolo 5 viene autorizzata la spesa di 5 miliardi, da suddividersi in due esercizi (sempre per il biennio 1971-72), allo scopo di finanziare progetti di particolare importanza, studi, rilievi, prospezioni, esperienze su modelli nonchè per attrezzature e per quanto occorre al funzionamento degli uffici (questa ultima indicazione è direttamente connessa con gli scopi del presente disegno di legge). Tutto ciò al fine di non gravare direttamente sugli stanziamenti per le opere e tenuto presente che le leggi di bilancio non soccorrono nella misura ne-

cessaria. Pur avendo la legge 27 luglio 1967, n. 632, previsto un riferimento esplicito a quanto è stato appena detto, la stessa non indicava un apposito finanziamento.

Nella stessa norma si prevede che ai concessionari di cui all'articolo precedente, possono essere affidati, sempre con le dovute garanzie, adempimenti progettuali di studio e di ricerca.

Il Capo II disciplina, come si è detto, gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

L'articolo 6 costituisce una integrazione finanziaria (100 miliardi per ciascuno degli anni 1971-72) degli articoli 7 ed 8 della più volte citata legge n. 632. L'unica novità è rappresentata dalla lettera c) del secondo comma con cui si finanziano opere già previste dal regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267 (opere connesse alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani), dalle norme sulla bonifica integrale (regio decreto del 13 febbraio 1933, n. 215) e dall'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 991, riguardante provvedimenti in favore dei terreni montani.

In analogia al precedente articolo 4, è stabilito all'articolo 7 che si possono affidare in concessione ad enti di sviluppo e ad altri enti, opere di bonifica o di bonifica montana nelle zone non classificate.

Le disposizioni finali sono contenute nel Capo III.

Con l'articolo 8 sono richiamate le norme dell'articolo 11 della legge citata n. 632, riguardanti il coordinamento tra opere di difesa del suolo ed opere concernenti l'utilizzazione, a vari scopi, delle acque. Per i bacini dell'Arno e del Tevere, essendo stati istituiti appositi Ispettorati superiori, si è ritenuto di demandare a questi ultimi l'attività di coordinamento, atteso che l'attuale delimitazione territoriale dei Provveditorati alle opere pubbliche non ricalca le circoscrizioni di bacino.

L'articolo 9 sottolinea l'opportunità che lo Stato finanzi opere di difesa del suolo che

sono di competenza delle Regioni a statuto speciale, purchè rientranti nei programmi di intervento indicati nell'articolo 1.

All'articolo 10 viene ripetuta la norma, già prevista nell'articolo 9 della legge n. 632, relativa alle opere di manutenzione, destinando peraltro per le stesse non meno del 10 per cento degli stanziamenti previsti dai precedenti articoli 2 e 6, e ciò allo scopo di assicurare l'effettiva esecuzione dei lavori di manutenzione e di ripristino, di cui non è necessario spiegare l'importanza.

Le condizioni in cui attualmente si trova il servizio idrografico, in sede centrale e periferica, non consentono la sua piena funzionalità, il che è particolarmente grave in quanto tale servizio assume rilevante importanza, come è noto, ai fini sia della progettazione e della esecuzione delle opere che degli interventi d'urgenza, connessi alle particolari condizioni dei corsi d'acqua.

A tale scopo è stato previsto, all'articolo 11, uno stanziamento di 2 miliardi (suddiviso in due esercizi) per consentire l'ammmodernamento delle stazioni di osservazione e l'impianto di nuove stazioni teletrasmettenti del servizio idrografico, nonchè per l'acquisto di attrezzature in genere, stabilendosi che per gli anni successivi al 1972 si provveda con legge di bilancio.

Inoltre, per le necessità di funzionamento dello stesso servizio viene proposta una deroga al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, alle disposizioni della legge 5 marzo 1961, n. 90, e ad altre leggi vigenti, per consentire l'assunzione di personale temporaneo, che è assolutamente indispensabile. A tale scopo è previsto uno stanziamento di 600 milioni (300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971-72).

Già con la legge n. 632 (art. 4) si era provveduto alla regolarizzazione del cantiere-officina di Boretto, la cui attività è direttamente connessa all'esecuzione dei lavori di sistemazione del Po; con altra e successiva legge si era provveduto anche ad un iniziale finanziamento per l'acquisto delle attrezzature. Tuttavia è da rilevare che è mancato il finanziamento per l'adeguamento delle attrezzature alle necessità del cantiere e so-

prattutto per quanto attiene al personale. Da qui la proposta (art. 12) di provvedere mediante un apposito ruolo (gli operai del cantiere di Boretto non sono intercambiabili con altri operai dello Stato) e di un ulteriore finanziamento per l'acquisto delle attrezzature.

Data la particolare situazione in cui presentemente si trova il cantiere di Boretto, si prevede, in sede di prima applicazione, l'inquadramento, a certe condizioni, di personale operaio che abbia prestato, comunque e da chiunque retribuito, servizio nel cantiere o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso. Tale norma è suggerita dalla necessità di non disperdere competenze preziose, e certo difficilmente sostituibili.

Lo stesso articolo prevede per l'adeguamento delle attrezzature uno stanziamento di 2,5 miliardi di lire; per il personale, lo stanziamento ammonta a 300 milioni di lire annue.

Sull'esempio di Boretto, l'articolo 13 prevede per il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige la trasformazione in cantiere-officina. È bene ricordare che il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige, che si trova alle dipendenze dell'ufficio del genio civile di Rovigo, è interessato agli interventi nel territorio del Delta padano. Nello stesso articolo si propone la istituzione di un apposito ruolo, peraltro ridotto, di personale.

La spesa è prevista in un miliardo e 200 milioni, suddivisi in due esercizi, per l'acquisto ed il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per altre opere, ed in 90 milioni di lire per il personale.

La norma contenuta nell'articolo 14 viene proposta data la sua evidente utilità: appare infatti opportuno prevedere la possibilità di utilizzare anche finanziamenti che si riferiscono ad esercizi successivi a quello in cui gli stessi vengono impegnati; naturalmente, la concreta erogazione delle somme potrà avvenire soltanto nel corso dell'anno finanziario cui esse si riferiscono.

Infine, l'articolo 15 individua la copertura finanziaria per l'anno 1971, facendo

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento al fondo globale del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

* * *

Onorevoli senatori, non è il caso di indugiare oltre per illustrare le ragioni di urgenza che impongono interventi per la sistemazione idraulica e la tutela del nostro suolo: esse sono state drammaticamente poste in luce da eventi calamitosi che, seppure non evitabili, avrebbero potuto certamente essere contenuti nelle loro conse-

guenze se fossero state programmate, eseguite o completate le opere indispensabili per la difesa del territorio.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori assolutamente indifferibili ed urgenti ed il completamento di quelli già iniziati e sospesi per mancanza di finanziamenti; esso viene presentato in attesa, come si è detto all'inizio, di una legge organica in questa materia, che dovrà prevedere anche i massicci finanziamenti pluriennali indicati dalla Commissione interministeriale presieduta dal professor De Marchi: vi invitiamo pertanto a confortarlo col vostro voto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Formazione dei programmi)

I programmi degli interventi per la prosecuzione delle opere di difesa del suolo, intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali o da leggi di bilancio, e per l'esecuzione di opere nuove, sono predisposti dagli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la consulenza, per i problemi geologici di indirizzo generale, del servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I predetti programmi sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con le Regioni interessate.

Qualora detti programmi interessino più Regioni, al fine di assicurare gli interventi organici nell'ambito del bacino idrografico, il coordinamento degli stessi viene effettuato dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CAPO I

**INTERVENTI DI COMPETENZA DEL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

Art. 2.

*(Autorizzazione di spesa
per opere idrauliche)*

Per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, previste dal precedente articolo, è autorizzato lo stanziamento di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

Ai fini della presente legge, le opere idrauliche nuove comprendono anche quelle da

classificare, nonchè i serbatoi e le vasche di espansione.

Art. 3.

(Approvazione dei progetti)

I progetti relativi alle opere di cui al precedente articolo 2 sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del presidente del Magistrato per il Po, del presidente del Magistrato alle acque, ovvero dei provveditori regionali alle opere pubbliche. Fatta salva la competenza territoriale dei predetti magistrati, i progetti relativi alle opere che interessano i territori di più Regioni, sono approvati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Con decreto dello stesso Ministro sono approvati i progetti per la costruzione di serbatoi.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

(Affidamento in concessione)

Ferme restando le competenze delle Regioni a statuto speciale, l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 3 può essere affidata in concessione a regioni, province, comuni ed enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei.

In tal caso gli organi decentrati, di cui al primo comma del richiamato articolo 3, esercitano per mezzo degli uffici del genio civile la vigilanza sull'appalto e sull'esecuzione delle opere, provvedono al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo e alla liquidazione dei lavori ed al relativo saldo.

Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunta una somma per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità lavori e collaudo, da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti

dal suddetto progetto. Il conglobamento delle spese e compensi accessori previsti dalle tariffe professionali viene determinato nella misura del 60 per cento degli onorari a percentuale.

Art. 5.

(Autorizzazione di spesa per progettazioni ed altre attività ed impianti connessi)

E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la compilazione dei progetti di massima ed esecutivi, per studi, rilievi, prospezioni, esperienze su modelli, per attrezzature e funzionamento degli uffici e per quanto altro occorra ai fini della redazione dei progetti medesimi.

Gli adempimenti progettuali, di studio e di ricerche, di cui al precedente comma, possono essere affidati, dagli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sentiti i rispettivi comitati tecnico-amministrativi in sostituzione di qualsiasi altro parere, a regioni, province, comuni ed altri enti pubblici adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei, nonché a istituti universitari o studi professionali, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

La suddetta spesa di lire 5 miliardi farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

CAPO II

INTERVENTI DI COMPETENZA
DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Art. 6.

(Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale per la difesa del suolo)

Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 632,

e per gli scopi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

L'anzidetta somma è ripartita come segue:

a) lire 47 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera a), della citata legge n. 632;

b) lire 47 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 7, secondo comma, lettera b), della citata legge n. 632;

c) lire 6 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 39, n. 2), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e per le altre opere di correzione di tronchi superiori dei corsi d'acqua, indicate alla lettera a) dell'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 7.

(Affidamento di attività di bonifica ad enti di sviluppo ed altri)

Nelle zone non classificate di bonifica o di bonifica montana, per ragioni di contiguità territoriale o di connessione operativa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare attività di bonifica, necessaria per la difesa del suolo, agli enti di sviluppo, ovvero ad enti e comunità montane e consorzi di bonifica adeguatamente attrezzati e ritenuti idonei.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

(Norme di coordinamento)

I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque a scopi

irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, ai fini di coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua.

Nell'ambito dei bacini idrografici del Tevere e dell'Arno, il potere di coordinamento di cui agli articoli 12 e 13 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è esercitato rispettivamente dagli Ispettorati superiori del genio civile del Tevere e dell'Arno.

Art. 9.

*(Opere di competenza delle Regioni
a statuto speciale)*

Una quota parte degli stanziamenti previsti dalla presente legge è assegnata alle Regioni a statuto speciale per l'esecuzione di opere di competenza delle Regioni stesse nel quadro dei programmi di intervento di cui al precedente articolo 1.

Art. 10.

(Opere di manutenzione)

Gli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 2 e 6 sono utilizzati, in misura non inferiore al 10 per cento per lavori di manutenzione e di ripristino.

Art. 11.

(Servizio idrografico)

Per l'ammodernamento delle stazioni di osservazione e l'impianto di nuove stazioni teletrasmittenti del servizio idrografico del Ministero dei lavori pubblici, per l'acquisto di attrezzature scientifiche e da calcolo occorrenti per l'attività di detto servizio, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, anche in deroga al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alle disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90,

e ad altre leggi vigenti, ad assumere a contratto personale temporaneo specializzato ed operaio da destinare esclusivamente ai vari uffici o sezioni idrografiche. Per i relativi oneri è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

La spesa di lire 2 miliardi di cui al primo comma del presente articolo farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. La spesa di lire 600 milioni di cui al secondo comma farà carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. Per gli anni finanziari successivi al 1972 si provvederà con legge di bilancio.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 12.

(Cantiere-officina di Boretto)

Per l'acquisto, ricostruzione, riparazione e sostituzione di mezzi nautici e delle attrezzature del cantiere-officina di Boretto, di cui all'articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 1 miliardo e 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel citato articolo 4 della legge 27 luglio 1967, n. 632, il ruolo organico del personale operaio del cantiere-officina di Boretto resta così determinato:

capi operai	n. 31	ex coeff. 193
operai specializzati	n. 72	ex coeff. 167
operai qualificati	n. 143	ex coeff. 157
operai comuni	n. 35	ex coeff. 151

Gli operai in servizio presso il cantiere-officina di Boretto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruo-

lo organico di cui al precedente comma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Nella prima applicazione delle presenti norme, in deroga a quanto disposto dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, il Ministro dei lavori pubblici, su domanda degli interessati, potrà disporre l'inquadramento in ruolo di personale operaio che, nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato, comunque e da chiunque retribuito, servizio nel cantiere-officina di Boretto o sui mezzi natanti in dotazione allo stesso per almeno centotanta giorni anche non consecutivi.

La domanda, corredata da una dichiarazione dell'ingegnere capo dell'Ufficio speciale per il Po, nella quale dovrà essere precisata la natura del servizio prestato e il periodo di durata dello stesso, dovrà essere presentata entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione dei precedenti commi si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da espletarsi a cura del Magistrato per il Po.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Boretto, prevista in 300 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. Per gli anni successivi al 1972 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 13.

(Cantiere-officina di Cavanella d'Adige)

Il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige, appartenente al circondario idraulico di Rovigo, viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Cavanella d'Adige (Venezia) un cantiere-officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendenze dell'ufficio del genio civile di Rovigo.

Il predetto cantiere-officina provvede:

a) al servizio di dragaggio dei canali navigabili ricadenti nel circondario idraulico di Rovigo;

b) alla manutenzione dei mezzi fluviali in genere e draganti in particolare di proprietà del Ministero dei lavori pubblici, che sono in gestione al cantiere-officina;

c) alla manutenzione, sorveglianza e manovra di tutti gli impianti, quali conche, sostegni, impianti idrovori, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici, ricadenti nei canali navigabili del circondario idraulico di Rovigo.

Per l'espletamento dei predetti compiti il cantiere-officina di Cavanella d'Adige è ordinato in tre reparti:

- 1) reparto officina;
- 2) reparto nautico;
- 3) reparto impianti.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972, per l'acquisto e per il rinnovo dei mezzi fluviali e draganti e per l'acquisto di nuovi mezzi da adibire al sistematico sgombero di interrimenti nei rami terminali del delta del Po ed alle foci, per la costruzione delle relative darsene di rifugio e dei necessari ricoveri e per l'acquisto dell'attrezzatura di officina per la manutenzione ordinaria dei mezzi.

I mezzi fluviali e draganti in dotazione al magazzino idraulico rimangono acquisiti al cantiere-officina.

Il ruolo organico del personale operaio del cantiere-officina di Cavanella d'Adige resta così determinato:

capi operai	n. 10 ex coeff. 193
operai specializzati	n. 25 ex coeff. 167
operai qualificati	n. 30 ex coeff. 157
operai comuni	n. 10 ex coeff. 151

Gli operai in servizio presso il magazzino idraulico di Cavanella d'Adige alla data di entrata in vigore della presente legge saranno inquadrati, secondo la qualifica rivestita, nel ruolo organico di cui al precedente comma; potranno essere inquadrati con qualifica superiore, sempre che abbiano svolto almeno per un triennio le relative mansioni riportando una classifica non inferiore a ottimo, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla predetta data.

Alla copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'applicazione del precedente comma si provvederà mediante pubblico concorso da indirsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da espletarsi a cura del Magistrato alle acque.

La spesa relativa al personale del cantiere-officina di Cavanella d'Adige, prevista in 90 milioni di lire annue, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972. Per gli anni successivi al 1972 si provvederà con legge di bilancio.

Art. 14.

*(Impegno di spesa
per più esercizi finanziari)*

L'impegno di spesa da assumere sugli stanziamenti di cui alla presente legge potrà anche riferirsi agli esercizi successivi a quello in cui l'impegno stesso viene assunto.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

Alla spesa di lire 690 milioni derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1971, degli articoli 11, secondo comma, 12, ultimo comma, e 13, ultimo comma, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Alla spesa di lire 205 miliardi e 350 milioni derivante dall'attuazione, sempre per

l'anno 1971, degli articoli 2, 5, 6, 11, primo comma, 12, primo comma, e 13, quarto comma, si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.